
**X LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E
RELAZIONI**

Prot. 10/177/am

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Luca Garibaldi

Giovanni Barbagallo

Giovanni Lunardon

Mauro Righello

Sergio Rossetti

Proposta di legge recante: "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge prevede come principale obiettivo favorire la promozione della figura giuridica delle Comunità Energetiche, con l'obiettivo di recepire uno strumento normativo per incentivare l'autoconsumo e la generazione distribuita, massimizzando l'efficienza

Lo scopo è quello di creare gruppi costituiti da pubblici e privati, che si associano per la produzione, l'accumulo e il consumo di energia in forma aggregata anche attraverso il recepimento della Direttiva 2001/2008/UE della Comunità Europea. Una normativa regionale in materia di autoconsumo e comunità energetiche, incentrate sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, potrebbe essere elemento utile per lo sviluppo di una vera generazione distribuita e pulita.

L'autoproduzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili è oggi competitiva e rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo locale in chiave di sostenibilità ed economica circolare. Infatti se da una parte c'è la necessità di aumentare la capacità di produzione energetica da fonti rinnovabili, dall'altra è importante massimizzare l'efficienza energetica.

Le Comunità Energetiche rappresentano quindi un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici.

Il tema dell'autoproduzione è oggi al centro dell'interesse generale per le opportunità che si stanno aprendo con l'innovazione della gestione energetica, anche con notevoli possibilità di risparmio. Anche in Italia le fonti rinnovabili potrebbero fornire un'adeguata risposta alla domanda di elettricità e calore creando valore e anche nuova occupazione.

L'istituzione delle comunità energetiche, attraverso la produzione e lo scambio di energia generate da fonti rinnovabili, abbatterebbe i costi energetici per cittadini ed imprese, superando l'utilizzo delle fonti inquinanti: si tratterebbe di comunità che hanno l'obiettivo di gestire un sistema energetico locale senza finalità di lucro la cui istituzione sarebbe a carico dei Comuni attraverso protocolli di intesa a cui potrebbero aderire su base volontaria soggetti pubblici o privati e a cui verrà poi chiesto di redigere un bilancio che servirà come strumento per valutare le azioni adottate dalle comunità. Le comunità energetiche potranno stipulare convenzioni con l'ARERA, per ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia.

Esperienze del genere sono già attive in Puglia e in Piemonte e possono rappresentare uno strumento normativo in più per la promozione di comunità responsabili, per ridurre le situazioni di povertà energetica nell'ottica di incentivare il ricorso, anche per autoproduzione, ad energie rinnovabili.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 definisce l'istituzione delle comunità energetiche come la finalità della presente legge, in attuazione agli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e di consumo di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. Definisce inoltre che i Comuni che intendano procedere alla costituzione di una comunità energetica dovranno adottare uno specifico protocollo d'intesa, redatto secondo indicazioni previste da provvedimento della giunta, definendo quali soggetti potranno aderire.

L'articolo 2 individua il valore dell'energia prodotta come obiettivo centrale delle comunità energetiche, e non il profitto che ne realizza: l'obiettivo è quindi l'autoconsumo delle energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità al fine di aumentare l'efficienza energetica e combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi. Inoltre definisce come le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia e definisce l'obbligo della giunta regionale a predisporre le linee guida per i requisiti di partecipazione e le modalità di gestione delle fonti di energie e della loro distribuzione.

L'articolo 3 prevede le competenze delle comunità energetiche, il potere di stipulare convenzioni con l'ARERA, redigere un bilancio energetico, redigere un documento strategico per le azioni nel lungo periodo che sarà poi trasmesso alla giunta regionale per la verifica di coerenza con il piano energetico ambientale regionale.

L'articolo 4 prevede il sostegno finanziario della Regione, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, per la costituzione delle comunità energetiche tenendo conto della specificità del territorio di riferimento in modo da favorire le aree svantaggiate

L'articolo 5 disciplina che la giunta regionale istituisce con apposito provvedimento un tavolo tecnico permanente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a cui parteciperanno i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni e i vari portatori di interesse al fine di acquisire periodicamente i dati sulla riduzione dei consumi e di individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche

L'articolo 6 prevede i limiti delle comunità energetiche: non potranno accedere ai finanziamenti erogati dalla regione in campo energetico e ambientale fino al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento strategico con i parametri stabiliti dalla giunta regionale.

L'articolo 7 definisce che tutti gli atti emanati dalle presenti norme che prevedono l'attivazione di aiuti si stato sono soggetti agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cd regime dei de minimis.

L'articolo 8 prevede il ruolo di controllo del consiglio regionale sull'attuazione delle seguenti disposizioni, valutandone i risultati ottenuti, presentando alla commissione consigliare una relazione contenete gli interventi attuati e i loro risultati, i tempi dei procedimenti futuri e il numero di comunità energetiche istituite e dei comuni soggetti che vi hanno aderito con le informazioni circa la riduzione dei consumi energetici

L'articolo 9 prevede gli oneri della presente legge per l'anno 2019 e l'anno 2020.

Proposta di legge recante:

“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
2. I Comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2

(Comunità energetiche)

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
2. L’obiettivo primario della comunità energetica è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.
4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.
5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro.

Art. 3

(Competenze)

1. Le comunità energetiche:

- a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
- b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
- c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Art. 4

(Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche)

1. La Regione sostiene finanziariamente, tramite bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. Nel definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate, con priorità alle aree interne.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

Art. 5

(Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'ARERA.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai

finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al

raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7

(Notifica all'Unione europea)

1. Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 30.000, in termini di competenza e cassa per l'anno 2019 e di pari importo, in termini di competenza per l'anno 2020, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella missione 17, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi di bilancio.